

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2008 - Deliberazione N. 1166 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica – **Adesione in qualità di socio fondatore della Regione Campania alla "Fondazione Melanoma"**.

PREMESSO

- che il melanoma negli ultimi dieci anni ha fatto registrare continui incrementi, triplicando la sua incidenza e causando, peraltro, per la sua estrema aggressività, circa tremila decessi in Italia;
- che le possibilità di guarigione sono legate alla tempestività della diagnosi clinica e strumentale e ad una risposta terapeutica integrata multidisciplinare;
- che la malattia, per quanto letale ed aggressiva, non sempre trova in tutte le strutture di ricovero adeguate competenze professionali ed una organizzazione in grado di fornire l'intero complesso delle prestazioni richieste, tanto che, per la gran parte, tale patologia viene prevalentemente trattata nel nostro paese negli Istituti Oncologici;

ATTESO

- Che presso l'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli è attivo fin dal 1996 un Gruppo multidisciplinare per il melanoma cui afferiscono le competenze di dermatologi, chirurghi, immunologi, oncologi medici, radiologi, medici nucleari, radioterapisti con specifiche attrezzature per la diagnosi precoce (dermatoscopia ed epiluminescenza) e la stadiazione (TAC, RMN, PET) oltre ad un team terapeutico che opera con il gruppo di ricerca di base;
- Che il suddetto gruppo operativo svolge intensa attività clinica assicurando il trattamento del 50% circa dei pazienti campani affetti da melanoma ed assistendo anche numerosi pazienti provenienti da altre regioni;
- Che la nominata unità operativa vanta rapporti di collaborazione con i maggiori centri del mondo con una prestigiosa produzione scientifica pubblicata su riviste di respiro internazionale;
- Che con delibera di GR n 2307 del 29.12.2007 la sopra menzionata struttura è stata riconosciuta quale centro di riferimento regionale per il melanoma;

CONSIDERATO

- Che presso il nominato Istituto dei Tumori G. Pascale di Napoli ha sede già dal 2004 la segreteria organizzativa dell'Intergruppo Melanoma Italiana (IMI) associazione no profit costituita nel 1998 con lo scopo di promuovere studi rivolti alla conoscenza e al trattamento del melanoma maligno, effettuare studi di ricerca e promuovere la consapevolezza del problema della rilevanza sociale presso l'opinione pubblica e le Autorità sanitarie;

VALUTATA

- La proposta del Presidente dell'Intergruppo Melanoma Italiano di costituire una Fondazione Melanoma in cui lo stesso Intergruppo Melanoma Italiano entri a far parte in qualità di socio fondatore;

PRESO ATTO

- Che la Direzione Generale dell'Istituto dei Tumori di Napoli, con delibera n. 680 del 23/10/2007, dichiara di aderire in qualità di socio fondatore alla Fondazione Melanoma;

VISTA

La bozza di statuto della Fondazione prodotta dalle parti proponenti su cui l'Avvocatura Regionale, all'uopo interessata, con nota prot. 339650 del 18/04/2008, ha fornito suggerimenti per modifiche che sono state poi opportunamente apportate;

CONSIDERATO

- Che la Regione Campania intende aderire alla Fondazione Melanoma;
- Che l'art. 7 della bozza di statuto allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, prevede che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia così costituito:

- un componente designato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania
- un componente designato dall'Assessore Regionale alla Sanità
- un componente designato dall'Assessore Regionale alla Ricerca Scientifica
- un componente designato dall'Istituto Tumori di Napoli
- un componente designato dall'Intergruppo Melanoma Italiano ONLUS

Propone e la Giunta a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazione in premessa espresse e che si intendono integralmente riportate:

- Di aderire, in qualità di socio fondatore alla "Fondazione Melanoma";
- Di approvare lo statuto della Fondazione Melanoma così come valutato/integrato dall'Avvocatura Regionale, allegato al presente provvedimento;
- Di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, all'A.G.C. Ricerca Scientifica e al BURC per la successiva pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

STATUTO DELLA FONDAZIONE MELANOMA

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – PATRIMONIO – SOCI

ARTICOLO 1

Natura, denominazione, sede.

E' costituita la Fondazione denominata: "Fondazione Melanoma" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), Ente con personalità giuridica di diritto privato legalmente riconosciuto.

La Fondazione ha sede in Napoli, Via Mariano Semmola presso l' ISITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI "FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE".

Essa potrà istituire sedi secondarie ed uffici su tutto il territorio nazionale e all'estero al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto allo scopo della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 2

Fondatori

Sono soci fondatori:

- a) la Regione Campania;
- b) l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori – Fondazione Giovanni Pascale;
- c) l'Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- d) la Seconda Università degli Studi di Napoli;

ARTICOLO 3

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, può compiere le seguenti attività e perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) Promuovere la ricerca oncologica e l'acquisizione di nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e del melanoma in particolare, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori e del melanoma in particolare.
- 2) Favorire il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza (la cosiddetta "ricerca di traslazione") e, con percorso inverso, dall'assistenza alla ricerca.
- 3) Promuovere il miglioramento dell' assistenza ai pazienti affetti da melanoma, avvalendosi dei più moderni mezzi diagnostici e terapeutici al fine di elevare, nel meridione d'Italia, il livello qualitativo della prevenzione e della diagnosi del melanoma e di offrire terapie di avanguardia, riducendo la migrazione sanitaria dei pazienti oncologici.
- 4) Promuovere la formazione di personale destinato sia all'assistenza e alla prevenzione del melanoma, sia alla ricerca oncologica.
- 5) Promuovere la diffusione di conoscenze presso la popolazione mediante l'istituzione e il potenziamento di programmi di educazione sanitaria.

Per il perseguimento di questi obiettivi e per lo svolgimento di queste attività la fondazione si propone di:

- a) promuovere e gestire la sottoscrizione di somme di denaro, compresa la ricerca di eventuali sponsor, mirate a sostenere sia le proprie iniziative che quelle di altre istituzioni compatibili con i propri scopi;
- b) creare e gestire centri di eccellenza per il miglioramento dei livelli assistenziali in campo oncologico;

c) valutare l'accettazione, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, di contributi da parte di altre Amministrazioni pubbliche, di società e persone fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi.

La Fondazione, pertanto, realizza il proprio scopo direttamente o indirettamente con ausili di fondazioni, enti di ricerca, istituti, società, consorzi o università che ne condividano gli obiettivi.

La Fondazione persegue tali obiettivi, finanziando direttamente le attività o concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica italiani o stranieri e mantiene contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra, allo scopo di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiare. La Fondazione può promuovere la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo e da quelle ad esse collegate e connesse.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Per garantire il finanziamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, nonché attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai propri organi.

Il patrimonio potrà essere costituito:

- o dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai soci fondatori;
- o dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano

espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 3.

La Fondazione provvede al proprio finanziamento mediante:

- o i proventi derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio;
- o quote d'iscrizione a seminari e corsi;
- o ricavi provenienti dalla vendita di pubblicazioni o altro materiale scientifico-didattico-informativo;
- o contributi da parte di enti pubblici o privati ricevuti per la promozione delle attività istituzionali della Fondazione;
- o ogni ulteriore attività suscettibile di incrementare il patrimonio.

L'Amministrazione del patrimonio della Fondazione è di competenza del Consiglio di amministrazione il quale predisporrà ogni anno, entro il 31 dicembre, apposito rapporto informativo.

ARTICOLO 5

Soci

A) SOCI FONDATORI

Sono fondatori i soci indicati dal precedente articolo 2.

Possono, altresì, divenire SociFondatori, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti:

- o le persone fisiche o giuridiche di particolare prestigio o che abbiano acquisito meriti nei confronti della Fondazione ovvero a cui la Fondazione riconosca compiti di indizio, controllo o garanzia;

B) SOCI SOSTENITORI

Sono sostenitori le persone fisiche, gli enti, le istituzioni, le società e le associazioni che versino alla Fondazione un contributo per il proseguimento dello scopo dell'Ente, nella misura minima che viene annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- o il Consiglio di Amministrazione;
- o il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- o il Comitato Scientifico;
- o il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da componenti scelti tra personalità di assoluto rilievo scientifico e/o professionali così designati:

1. un componente designato dalla Regione Campania – Assessorato alla Sanità;
2. un componente designato dalla Regione Campania – Assessorato alla Ricerca Scientifica;
3. un componente designato dall'Istituto Tumori G. Pascale di Napoli;
4. un componente designato dall'Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale Ricerche;
5. un componente designato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;

6. un componente designato da ciascun altro socio fondatore eventualmente ammesso a tale qualità ai sensi del precedente art.5.

ARTICOLO 8

Durata – Legale rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dalla sua elezione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente esercita i poteri vicari del Presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

ARTICOLO 9

Poteri e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di individuare le linee programmatiche che la Fondazione dovrà seguire per lo svolgimento delle proprie attività. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di amministrazione:

- o nomina i componenti del Comitato tecnico – scientifico sulla base di una rosa di nomi individuati dai soci fondatori;
- o individua le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto;
- o predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- o propone eventuali modifiche statuarie;
- o delibera il più proficuo e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione;

- o delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- o delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- o provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- o delibera la modifica della sede della Fondazione;
- o provvede all'Istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori sede;
- o valuta in genere tutte le opportunità che si ponessero alla Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali e assume le conseguenti delibere;
- o nomina i revisori dei Conti.

ARTICOLO 10

Modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Viene convocato con comunicazione da inviarsi a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza ovvero tre giorni prima in casi di urgenza. Le convocazioni d'urgenza potranno essere eseguite anche a mezzo fax ovvero e mail.

Dovrà, inoltre, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti ovvero quando tale istanza provenga dai revisori dei conti.

Il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, quando non siano previste maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti; prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio della Fondazione partecipa il presidente del comitato tecnico scientifico.

Le funzioni di Segretario del Consiglio vengono assolve da un dipendente della Fondazione e, in mancanza, dal componente più giovane di età.

I verbali e le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su un registro speciale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 11

Comitato Scientifico – Composizione - Funzioni

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo consultivo tecnico-scientifico della Fondazione ed è composto da esperti nei campi di attività della Fondazione stessa.

Esso è composto da tanti membri quanti sono i componenti del consiglio di amministrazione: durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati a maggioranza dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. I candidati vengono proposti al Consiglio della Fondazione dai Soci Fondatori.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione, con voto unanime, può nominare ulteriori tre componenti del Comitato tecnico-scientifico.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza il Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato e di coordinare le attività nonché di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha le funzioni di garantire la validità scientifica delle iniziative e delle attività della Fondazione.

A tal fine il Comitato Tecnico-Scientifico:

- o elabora ogni anno, ed ogni volta che si renda opportuno, un piano scientifico sull'attività della Fondazione da inviare al Consiglio di Amministrazione indicandone la situazione attuale, gli obiettivi scientifici prioritari nel breve e lungo periodo, e le prospettive in rapporto alle finalità della Fondazione;
- o esprime parere obbligatorio e motivato sui piani programmatici di attività della Fondazione predisposti dal Consiglio, suggerendone eventuali modifiche;
- o avanza al Consiglio proposte motivate su eventuali progetti scientifici;
- o oltre ai casi previsti dallo Statuto, fornisce pareri sui problemi tecnico-scientifici, ove richiesto dal Consiglio.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione - Funzioni

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di tre componenti, nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui uno con le funzioni di Presidente.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime i suoi pareri mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 13

Norma di rinvio

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza degli organi previsti dalla legge.

ARTICOLO 14

Nomina originaria consiglieri di amministrazione

Per la prima volta la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione viene effettuata in sede di stipula dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il consiglio di amministrazione dovrà redigere ed approvare il conto consuntivo della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Entro dieci mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il consiglio di amministrazione dovrà redigere ed approvare il conto preventivo della gestione corredato dal parere del comitato tecnico - scientifico.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La fondazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 16

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 17

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione. Le relative deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.

ARTICOLO 18

Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La Fondazione si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o connesse con quelle della Fondazione.

In caso di estinzione, i beni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 eventualmente conferiti al patrimonio della Fondazione da soggetti pubblici ritornano nella piena disponibilità di questi ultimi.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, la Fondazione nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

ARTICOLO 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicando le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni.